

Carlo Ossola¹

La legge e la leggenda

1. «Omnis poëtica [...] a legislatoribus originem habet»

BIANCHE, bianche, bianche,
come pittura di stucco
si allineano le leggi
e a passo di marcia
entrano.²

Non ha tono e non ha ombra: “bianca”, candida, passa la Legge; così Paul Celan. Ma ciò che è scritto una volta per sempre, la legge che giudica dell’avvenimento, che norma l’agire, può – a sua volta – trovare ‘scioglimento’? Rari sono i casi; la Legge, come le Tavole mosaiche, è piuttosto circondata da silenti custodi che da eloquenti interpreti; così nell’apologo figurato di Victor Hugo:

À propos de la loi Faider

Ce qu’on appelle Charte ou Constitution,
C’est un antre qu’un peuple en révolution
Creuse dans le granit, abri sûr et fidèle.
Joyeux, le peuple enferme en cette citadelle
Ses conquêtes, ses droits, payés de tant d’efforts,
Ses progrès, son honneur; pour garder ces trésors,
Il installe en la haute et superbe tanière
La fauve liberté, secouant sa crinière.
L’œuvre faite, il s’apaise, il reprend ses travaux;
Il retourne à son champ, fier de ses droits nouveaux,
Et tranquille, il s’endort sur des dates célèbres,
Sans songer aux larrons rôdant dans les ténèbres.
Un beau matin, le peuple en s’éveillant va voir
Sa Constitution, temple de son pouvoir;
Hélas! De l’antre auguste on a fait une niche.
Il y mit un lion, il y trouve un caniche³.

1 Collège de France, Chaire Littératures Modernes de l’Europe Néolatine

2 «WEISS, weiß, weiß / wie Gittertünche, / reihn die Gesetze sic hein / und marschieren / einwärts» (P. Celan, WEISS, *da Fadensonnen*, 1968 ; poi in *Poesie*, a cura di G. Bevilacqua, Milano, Mondadori, 1998, pp. 892-893).

3 V. Hugo, À propos de la loi Faider [“Jersey, Décembre 1852”], poème tiré de Châti-

La Legge, come in Kafka, si ritira, non si pronuncia, si chiude su se stessa; di non averla potuta leggere o custodire, è il dolente canto nei due poeti. Essa non si fa testo, è *monumentum*, si ritrae in alto con i suoi custodi, invisibile, indicibile. Ma all'origine, il rapporto tra legge e poesia non si presenta così: esse vivono della stessa virtù 'architettonica'; non creano ma 'modellano' (l'una la società, l'altra la lingua), 'fabbricano' sanzioni o memoria, per essere rivissute nei comportamenti o nella pronuncia. Nel capitolo della *Poetica* dedicato alla *Natura della poesia* Campanella situa bene il primato di tale "poetica arte":

prima è quella che comanda a tutte l'altre e si dice architettonica, come la legislature di Licurgo e di Solone e, più divinamente, quella di Mosè, la quale, riguardando alla felicità pubblica, sa indirizzare l'altre arti al fine⁴.

Mosè, David, poeti ebrei "per intendenza architettonica"⁵ del fine, non per "cieca imitazione" del già scritto. 'Architettonica' e 'memorabile' la poesia confonde le proprie origini con quelle della legge, ed 'edificando' si fa, secondo Campanella, vero "poema filosofico":

perché le cose utili e buone devono essere da tutti tenute a memoria, il verso per la dolcezza e stringimento delle sentenze e per la regola del numero, resta assai più in mente e ognuno lo legge, come si vede che ha grandissima forza di allettare i lettori [ad] imprimere nella loro mente. Però gli accorti legislatori, come fu Solone, in versi mise la legge di Atene, e quando voleva avvertire il popolo, che pretendeva la tirannide, come poi avvenne, scriveva il suo giudizio in verso; e Moise, non mai a bastanza lodato, fece quel cantico nel fine della sua legge [...], acciò, tutti imparando quella canzone in mente, fussero saldi nella legge divina, con sì dolci e verdadieri versi commendata e impressa nell'animo del popolo involto ad edificar la città e apprendere i precetti politici. Onde si vede che questo poema filosofico è più antico e più utile degli altri⁶.

Nella Poëtica latina, anzi, Campanella è più radicale e sentenzia che "omnis poëtica [...] a legislatoribus originem habet"⁷; esiste dunque, alla base del vivere associato, un "poëma legale" che edifica e custodisce la "communitatis virtus", e che il verso 'stringe' in sentenze memorabili: "quoniam lex est communitatis virtus, potest poëma legali fieri, ut Solon; at melius leges claris strictisque verbis canendae videntur"⁸. Poesia e legge obbediscono dunque a uno stesso 'principio di condensazione' ["claris strictisque verbis canendae"], incrementato da apporti mnemotecnici come l'ausi-

ments; dans *Oeuvres poétiques, II: Les Châtiments, Les Contemplations*, par P. Albouy, Paris, Gallimard, 1967, pp. 88-89.

4 G. Campanella, *Poetica*, cap. III; in *Tutte le opere*, a cura di L. Firpo, vol. I: *Scritti letterari*, Milano, Mondadori, 1954, p. 319.

5 *Ibid.*, p. 320.

6 *Ibid.*, cap. XI: *I generi poetici*, p. 339.

7 G. Campanella, *Rationalis Philosophiae pars quarta, videlicet: Poëticorum liber unus iuxta propria principia*, cap. V, *ibid.*, p. 1014.

8 *Ibid.*, cap. VIII: *De poëmatum speciebus*, pp. 1054-1056.

lio delle lettere alfabetiche, così che il Salmo CXVIII [Aleph: “Beati immaculati in via...”] e l’Odissea vengono ad assumere un stessa “affectionem iucundam”:

Poëma legale in psalmo CXVIII, ubi legem laudat, et ad illam nos animat, virtute-sque eius docet. Neque est versiculus in quo lex . aut mandatum, aut testimonium, aut iustificatio, aut verbum Dei non nominetur in gloriam Dei, varie semper loquens de eadem re, ut non satietatem sed affectionem iucundam generet; et iuxta alphabeti literas distinctus est, sicuti Homeri *Odyssea*⁹.

Ma quel tempo mitico nel quale legge e poesia identificavano la “communitatis virtus” è remotissimo e i poemi giuridici sono caduti in disuso, osserva Campanella nell’apposito “articulus” *De poëmate legali*:

Poëmata legalia cessarunt, qualia fecit Solon, et Arabum legifer, et Amphion, et Orpheus, si Horatio credimus. Attamen Iuvenus legem evangelicam versibus expressit, ipsique legum glossatores, ut memoria tenax sit multarum et abstrusarum conditionum et legum, versiculos pangunt¹⁰.

Dagli Evangelii in esametri alle glosse giuridiche in versi, poesia e norma sono state per millenni legate: “validissimum enim carmen memoriae adiumentum et aeternitatis custos”¹¹; tutto ciò che ambisce ad essere *aere perennius* si confida al verso, le leggi – come vuole la tradizione platonica¹² e propone lo stesso Campanella¹³ –, la virtù, l’essenza del divino manifestata all’uomo: “totam quoque legis summam cantico comprehendere, sicut fecit Moyses incipiens: *Audite coeli, quae loquor*, etc., laudabile est”¹⁴. Una poesia siffatta, piena di legge, di memoria, di eternità, sarebbe concisa e perenne, “piena d’amore per tutto il genere umano”:

Huius carminis autor sapientia plenus et amore generis humani esse debet. Sermo non erit longus, qui in hora vix una recitari possit et ab omnibus populis memoriter addisci¹⁵.

E mentre da un lato, sul versante della sincronia dei generi, sarà agevole osservare che nel XVII secolo ‘legge’ e ‘mistica’, il dettato del *sempre* e l’illuminazione dell’istante, sembrano convergere nella *pointe* aforistica, in un’infiammata (e non meno lancinante) “ex pharetra sui cordis”¹⁶ *sagitta iaculatoria* ¹⁷, prima di trovare

9 *Ibid.*, cap. VIII, p. 1060.

10 *Ibid.*, cap. VIII, art. III, pp. 1072 – 1074.

11 *Ibid.*, p. 1074.

12 Cfr. Platone, *Le Leggi*, lib. V, 10 §§ 739-40; e anche *Minos*, XVI, §§ 320-321.

13 “Leges quidem omnes carmine comprehendere esset formam vagae materiae imprime-re” (T. Campanella, *Poëtica*, cap. VIII, art. III, ed. cit., p. 1074).

14 *Ibidem*. La citazione biblica è tratta da *Deut.* XXXII, 1-2: “Audite, coeli, quae loquar: audiat terra verba oris mei. // Concresecat ut pluvia doctrina mea, fluat ut ros eloquium meum”.

15 T. Campanella, *Poëtica*, cap. VIII, art. III, ed. cit., p. 1074.

16 G. Bona, *Via compendii ad Deum, per motus anagogicos, et orationes jaculatorias. Liber isagogicus ad Mysticam Theologiam*, Romae 1657, cap. XI [cito dalla edizione, più tarda, presso Giovanni Maria Lazzaroni, Venezia 1742, p. 91].

17 *Ibidem*.

una *concosa*¹⁸ “scienza nuova” – nel XVIII secolo – nelle “degnità” di Giambattista Vico; d’altro lato, nella diacronia della tradizione, non sarà impossibile – sebbene raro – trovare qualche esempio di legge suggellata dal sigillo memorabile del verso.

2. «L’antica giurisprudenza fu una severa poesia»

La tradizione, infatti, non si può mai dire del tutto spenta, e anzi troverà nuovo vigore nella riflessione storica di Vico, tanto nella prima formulazione ch’egli ripropone, sulle orme di Campanella, del legame tra ‘legge’ e ‘poesia’ nel *De constantia iurisprudens* (1721), quanto nelle successive riprese del tema nelle varie stesure della *Scienza nuova* (1724-1744). Nella “pars posterior” del *De constantia*, dal titolo *De constantia philologiae*, l’argomento è ripreso più volte nei capitoli XII-XV, che di quel legame fondativo lasciano memorabili definizioni, sin da quella che inaugura il paragrafo dedicato alla *Prima gentium lingua poetica* :

[...] Veritas est linguae religio et legibus conservari. [...] fatentur [omnes] primos scriptorum poetas quoque fuisse; et [...] poeticam primam gentium fuisse linguam, qua primae ipsarum leges et religiones fundatae sunt¹⁹.

Ma Vico vede nel legame tra poesia e legge non solo una spiccata risorsa per la ‘memorabilità’ (come suggeriva Campanella), bensì un vincolo *necessario*, ch’egli esemplifica ricorrendo all’autorità di Cicerone:

Eodem impetu in cantum erumpebant, principio arhythmicum, immodulatum, quali cantu romani pueri legem XII Tabularum, “tanquam necessarium carmen”, ut Cicero tradit, ediscebant²⁰.

18 “Ex primo fonte est brevitatis poeticae praeceptorum, quam monet in *Arte* Horatius. Ex qua nata primum concisa oraculorum responsa, quae carminibus omnia dabantur, et legum primarum brevitatis, quae latinis “carmina” dicta sunt, quia certis verbis concepta erant: ex qua certa formularum conceptione, plenissima gravitas, et oraculorum instar, iurisconsultorum responsa provenere” (G.B. Vico, *De constantia iurisprudens*, II: *De constantia philologiae*, XII: *De linguae heroicae sive de poeseos origine*, § 15: *Ex verborum inopia et ingenio gentium...*, in *Opere giuridiche*, introduzione di N. Badaloni, a cura di P. Cristofolini, Firenze, Sansoni, 1974, pp. 460-461 (testo latino e traduzione a fronte) [“Dalla prima fonte scaturisce quella brevità poetica, che Orazio raccoglie nella sua *Ars poetica*. Donde dapprima i concisi responsi degli oracoli che venivano dati tutti sotto forma di carmi, e la brevità delle prime leggi, dette dai Latini “carmi” perché erano redatte con parole fissate. Da questa redazione certa delle formule, e piena di autorevole gravità, e a somiglianza degli oracoli, discesero i responsi dei giureconsulti”].

19 G.B. Vico, *De constantia iurisprudens*, II: *De constantia philologiae*, XII: *De linguae heroicae sive de poeseos origine*, § 2: *Prima gentium lingua poetica*, in G.B. Vico, *Opere giuridiche*, introduzione di N. Badaloni, a cura di P. Cristofolini, Firenze, Sansoni, 1974, pp. 450-451 (testo latino e traduzione a fronte).

20 G.B. Vico, *De constantia iurisprudens*, II: *De constantia philologiae*, XII: *De linguae heroicae sive de poeseos origine*, § 20: *Cur primi homines cantando loqui coeperunt*, ed. cit., pp. 466-467 [«prorompevano con impeto nel canto, al principio aritmico e non modulato, a quel modo che i fanciulli romani – stando a Cicerone – imparavano cantando la legge delle XII Tavole

Questo vincolo si ricapitola, primariamente in Mosè, legislatore e poeta, fondatore della Legge (“Et hinc quoque cur Moses, qui primo historicus, philosophus et legislator, primus quoque poeta fuerit, ut ipsius *Canticum* docet”)²¹, ma si prolunga poi nei “teologi politici”²² delle nazioni, creando così una coesione originaria tra poesia, leggi e *religio*: “Et lingua poetica primis gentibus fuit lingua religionis et legum”²³. Questo *sacramentum* rappresentato dalla poesia è insieme la sua ferma durata²⁴ e la sua *sapientia*: “prima omnium fuit sapientia poetarum, in fundandis respublicis posita, ut tradit in *Arte* Horatius”²⁵; e rende sacro il suo esercizio: “Hinc poetae “divini” et “vates” et “sacerdotes” e “deorum interpretes” dicti”²⁶. Simmetricamente i legislatori vanno considerati, nelle origini, confusi della stessa ‘aura sacra’ riservata ai poeti: “Quia iurisconsulti fuerunt proprii vates romanorum, qui poetas heroes in sua origine antiquissima referebant”²⁷, sì che – negli aforismi conclusivi di Vico – legge e canto furono un unico modulato νόμος:

- V. Et carmina fuisse leges, quae [...] cantu dictatae, facilius memoriae mandabantur.
 VI. Unde idem verbum νόμος et “legem” et “cantum” significat.
 VII. Et sic poetas fuisse primos legislatores²⁸.

Tali principi verranno ribaditi e compendiati nella *Scienza nuova*, tanto nella redazione 1725 (“La prima sapienza legislatrice fu de’ poeti”)²⁹, quanto soprattutto in quella conclusiva 1744, ove, giunto Vico al compimento dell’opera, ne

“come una poesia obbligatoria”»].

21 *Ivi*, cap. XIII, § 13: *Cur Moses primus quoque poeta*, ed. cit., pp. 474-475 [“Con ciò si spiega perché Mosè, oltre che primo storico, primo filosofo e primo legislatore, fu anche primo poeta, come testimonia il suo *Cantico*”].

22 *Ivi*, cap. XIII, § 16: *Theologi politici – Ut dii gentium nati*, ed. cit., pp. 474-475.

23 *Ivi*, cap. XIII, § 19: *Lingua poetica est religionis et legum*, ed. cit., pp. 476-477 [“Presso i popoli primevi la lingua poetica fu la lingua delle religioni e delle leggi”].

24 *Ivi*, cap. XIII, § 21: “Romanis legum formulae “carmina” appellata, certis verbis, non metris conclusa; uti νόμοι (“cantus”) graeci leges vocatae”, ed. cit., pp. 476-477 [“I Romani chiamarono “*carmina*” le formule delle leggi: composte di parole fissate, non concluse in metri; così i Greci chiamarono “*νόμοι*” (“canti”) le leggi”]. Il concetto “*νόμοι*” = “canto” è ripreso poco oltre: cfr. cap. XIV: *De vulgarij linguarum et characterum origine*, § 1, ed. cit., pp. 480-481.

25 *Ivi*, cap. XIII, § 24: *Prima sapientia poetarum*, ed. cit., pp. 476-477 [“La prima sapienza dei poeti fu posta e esercitata nella fondazione degli Stati, come tramanda Orazio nella sua *Ars poetica*”].

26 *Ivi*, cap. XIII, § 28: *Cur poetae “sacri”?*, ed. cit., pp. 478-479 [“Perciò i poeti furono detti “divini”, “vati”, “sacerdoti” e “interpreti degli dei””].

27 *Ivi*, cap. XIII, § 32: *Iurisconsulti tales quales primi poetae*, ed. cit., pp. 478-479 [“Perciò i giureconsulti furono propriamente i vati dei Romani, che riportavano i poeti-eroi alla loro antichissima origine”].

28 *Ivi*, cap. XV: *Ex vulgarij linguarum et characterum origine consectanea*, §§ V-VII, ed. cit., pp. 484-485 [“V. E carmi erano le leggi, che [...] dettate col canto, più facilmente erano mandate a memoria. VI. Per questo la parola “*νόμος*” significa *legge* e *canto* ad un tempo. VII. In tal modo, i poeti furono anche i primi legislatori”].

29 G.B. Vico, *Principi di una scienza nuova intorno alla natura delle nazioni*, [1725], lib. III: *Principi di questa scienza per la parte delle lingue*, cap. XIX: *Prima sapienza legislatrice come fu de’ poeti?*, in *Opere*, a cura di A. Battistini, Milano, Mondadori, 1990, vol. II, p. 1123.

ricapitolerà il senso in un finale corollario dal titolo: “*Il diritto romano antico fu un serio poema e l’antica giurisprudenza fu una severa poesia, dentro la quale si trovano i primi dirozzamenti della legal metafisica, e come a’ Greci dalle leggi uscì la filosofia*”³⁰.

Nella *Querelle des Anciens et des Modernes*³¹, Vico riportava all’antico, all’*Ars poetica* di Orazio, il principio della poesia, il fondamento delle leggi:

..... Fuit haec sapientia quondam,
publica privatis secernere, sacra profanis,
[...]
oppida moliri, leges incidere ligno.
Sic honor et nomen divinis vatibus atque
carminibus venit [...]
..... Dictae per carmina sortes
et vitae monstrata via est...³²

Sullo stesso tono la riflessione di Jean-Jacques Rousseau, attento anch’egli a muovere le leggi (nelle loro origini) di un valore mitopoetico:

Les premières histoire, les premières harangues, les premières lois, furent en vers : la poésie fut trouvée avant la prose ; cela devait être, puisque les passions parlèrent avant la raison.³³

Nel secolo successivo, il Leopardi estenderà alla filosofia stessa il dovere di aderire – per mantenere la propria predicabilità ed efficacia – alle «leggi universali» dell’«idiotoma popolare». La «precisione» diviene anzi un «ostacolo» alla vera ‘comprensione’: essa definisce, certo, ma non attinge a ciò che, essendo comune, è per tutti valido:

Gridino a piacer loro i mezzi filosofi. Ricchezza che importi varietà, bellezza, espressione, efficacia, forza, brio, grazia, facilità, mollezza, naturalezza, non l’avrà mai, non l’ebbe e non l’ha veruna lingua, che non abbia moltissimo, e non da principio soltan-

30 G.B. Vico, *Principi di scienza nuova*, [1744], sezione XIV: *Ultime pruove le quali confermano tal corso di nazioni*, cap. II, *Corollario*, ed. cit., vol. I, p. 921. E, poco dopo conferma lo stesso concetto: “Talché tutto il diritto romano antico fu un serio poema, che si rappresentava da’ romani nel foro, e l’antica giurisprudenza fu una severa poesia” (*ivi*, p. 926).

31 Rinvio al mirabile saggio di Marc Fumaroli, *Les abeilles et les araignées*, preposto a *La Querelle des Anciens et des Modernes. XVII^e-XVIII^e siècles*, Paris, Gallimard, 2001, pp. 7-220. Nel volume trova centrale rilievo l’orazione vichiana *De nostri temporis studiorum ratione*, 1709 (cfr. pp. 432-449).

32 Q. Orazio Flacco, *Ars poetica*, vv. 396-404, in *Le opere*, II, 3: *Le epistole, L’arte poetica*, testo critico di P. Fedeli, traduzione di C. Carena, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1997, pp. 952-953 [“Questa fu la sapienza di quei tempi: / distinguere dal pubblico il privato, / il sacro dal profano, [...] / costruire città, / incidere su tavole di legno / le leggi. In questo modo onore e fama venne ai vati divini e ai loro canti. / [...] / In versi furono espressi gli oracoli, / fu guidata la vita”].

33 J.-J. Rousseau, *Essai sur l’origine des langues* [saggio abbozzato nel 1755 e pubblicato postumo nel 1781]; cito dalle (*Œuvres complètes. Philosophie, Discours*, Paris, Dupont, 1824, tome II, chap. XII, p. 469. Nostro il corsivo.

to, ma continuamente approfittato ed attinto al linguaggio popolare, non già scrivendo come il popolo parla, ma riducendo ciò ch'ella prende dal popolo, alle forme alle leggi universali della sua letteratura, e della lingua nazionale. La precisione filosofica non ha punto che fare con veruna delle dette qualità: e la ricchezza filosofica e logica, cioè di parole precise ec. e di modi geometrici ec. serve bensì al filosofo, è una ricchezza, ed è necessaria, ma non importa veruna delle dette qualità, anzi serve loro di ostacolo, e bene spesso, com'è avvenuto al francese, ne spoglia quasi affatto quella lingua, che già le possedeva. Tutte le dette qualità sono principalissimamente proprie dell'idioma popolare; e se la lingua italiana scritta, si distingue in ordine ad esse qualità, fra tutte le altre moderne; se è ricca fra tutte le moderne, ed anche le antiche di quella ricchezza che produce e contiene le dette qualità; ciò proviene dall'aver la lingua italiana scritta (forse perchè poco ancora applicata alla filosofia, e generalmente poco moderna), attinto più, e più durevolmente che qualunque altra, al linguaggio popolare.³⁴

3. «La legge e la leggenda»

Nel Novecento, tra i protagonisti della Costituente repubblicana, non mancherà chi saprà fornire ragioni all'art.1 proprio attingendo alla memoria poetica.

Quale infatti sia stato il fervore di pensiero, il valore simbolico, che riunì gli italiani intorno al dibattito, parlamentare e pubblico, che preparò la redazione della Costituzione italiana, dal 1945 al 1948, è ancora dato leggere nelle pagine vibranti di Piero Calamandrei, tutte tese a forgiare una democrazia ricca di avvenire :

Come potrà la costituente italiana tradurre in norme legali soltanto una serie di propositi e di speranze? Dovrà redigere un elenco di tendenze, non di fatti compiuti.

Questo mi pare che sia il problema centrale, non solo politico ma anche tecnico, della costituente: questa dura necessità, imposta dalla situazione in cui l'Italia si trova, *di dover essere non l'epilogo, ma il prologo di una rivoluzione sociale.*

Agli uomini che dovranno redigere la legge costituzionale da cui dovrà iniziarsi il nuovo risorgimento italiano, si presenteranno in forma di problemi tecnici le stesse domande accorate che quasi settanta anni fa poneva il poeta:

Quando il lavoro sarà lieto?
 quando sicuro sarà l'amore?
 Quando una forte plebe di liberi
 dirà, guardando nel sole – Illumina
 non ozi e guerre a i tiranni,
 ma la giustizia pia del lavoro-?

Io temo, ahimè, che a questa angosciosa domanda, la costituente non potrà rispondere: – Oggi! – Ma questo non dovrà scoraggiarci: noi uomini vissuti e destinati a morire in questa tragica stagione del dolore, dovremo serenamente creare nella costituente lo strumento per aprire alla giustizia sociale le vie di un domani che noi potremo soltanto intravedere.³⁵

34 G. Leopardi, *Zibaldone*, §§ 1247-1248, [30 giugno 1821]; cito dall'edizione a cura di F. Flora, Milano, Mondadori, 1937 e 1973, vol. I, p. 841.

35 P. Calamandrei, *Costituente e questione sociale*, in «Il Ponte», I, agosto 1945, pp. 368-379; raccolto poi in *Costruire la Democrazia. Premesse alla Costituente*, con un saggio introdut-

La seconda parte del XX secolo ha reso, grazie all'ausilio dell'ermeneutica e delle scienze sociali, più acuta la coscienza che la Legge non solo codifica ma anche ricapitola: nel normare, essa stessa interpreta e condensa, stringe e suggella il lascito dell'esperienza di società e di generazioni che si sono date regole e comportamenti³⁶; si potrebbe così affermare, con il poeta Piero Bigongiari, che «la scrittura della legge corrisponde alla sua rilettura».³⁷ E poiché il poema è dedicato al riaffiorare – nella figura biblica di Mosè e di altri miti classici – della Legge, giova ulteriormente annotare quanto il crescere dell'ermeneutica biblica abbia notevolmente contribuito all'affinarsi dell'ermeneutica giuridica:

D'altronde la Legge iscritta sulle Tavole fu spezzata sulla roccia da Mosè, e fu riscritta. Esiste dunque nella legislazione dei fatti e dei comportamenti umani il momento leggendario, e primario, della loro mancata accettazione: che par quasi corrispondere al rifiuto primordiale dell'essere alla propria modificazione.³⁸

Ma la poesia, rispetto all'interpretazione, mira – come la legge – a inscrivere una parola durevole, tale che, condensando il tempo, lo fissi e lo superi, nell'anamnesi lo medichi, nella scrittura lo depuri per renderlo “seme” e “tegumento”; e Bigongiari stesso ne formula il più vivido emblema:

Cammino dietro a poche cose, quelle
meno necessarie, le più volatili,
le meno rare. Forse in mano ad esse
è il codice per leggere il messaggio
che la legge ha lasciato sul tuo tavolo,
semiaperto, semicancellato,
fra terribilità e dolcezza.³⁹

In quello iato si dispone, fascino e limite della legge, «la benda / dei segni che l'accertano o la mettono / in forse, perché, vedi, sotto sanguina».⁴⁰

tivo di Paolo Barile, Firenze, Vallecchi, 1995, pp. 91-113; riedito da Le Balze, Montepulciano 2003, pp. 69-83. Citerò, per la sua più ampia diffusione, dall'edizione Vallecchi (la citazione è la pagina conclusiva, *ivi*, pp. 112-113). I versi citati sono quelli di G. Carducci, *La Madre (Gruppo di Adriano Cecioni)*, dalle *Nuove Odi barbare*, Bologna, Zanichelli, 1882; Adriano Cecioni (Vaglia 1836 – Firenze 1886), scolpi il gruppo marmoreo *La madre* nel 1880; esso è conservato a Roma, Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea.

36 Si veda, ad esempio, e recentemente, G. Benedetti, *Oggettività esistenziale dell'interpretazione: studi su ermeneutica e diritto*, Torino, Giappichelli, 2014; ed anche G. Zaccaria – F. Viola, *Diritto e interpretazione: lineamenti di teoria ermeneutica del diritto*, Bari, Laterza, 2013 [VIII ediz.; Ia: 1999]; e P. Nerhot, *Il diritto, lo scritto, il senso: saggio di ermeneutica giuridica*, Ferrara, Corso, 1992.

37 P. Bigongiari, *La legge e la leggenda*, Milano, Mondadori, 1992, *Avvertenza e qualche nota*, p. 143.

38 *Ibidem*.

39 P. Bigongiari, *Tra la legge e la leggenda*, in *La legge e la leggenda*, cit., p. 85.

40 *Ibidem*.